

Presupposti necessari ai fini dell'affermazione della qualifica di coltivatore diretto

Cass. Sez. Lav. 13 febbraio 2024, n. 3973 ord. - Esposito, pres.; Gnani, est. - Mo.Do. (avv. Panariti) c. Istituto nazionale previdenza sociale (avv.ti Sciplino, Maritato, D'aloisio, De Rose, Matano, Sgroi). (*Conferma App. Catanzaro 18 aprile 2018*)

Agricoltura e foreste - Accertamento della qualifica di coltivatore diretto - Presupposti necessari ai fini dell'affermazione della qualifica di coltivatore diretto.

(*Omissis*)

RITENUTO CHE:

La Corte d'appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Mo.Do. volta all'accertamento della qualifica di coltivatore diretto per il periodo dal 1959 al 1968 durante il quale aveva lavorato con il padre, a sua volta coltivatore diretto.

La Corte richiamava i presupposti necessari ai fini dell'affermazione della qualifica di coltivatore diretto, citando Cass. 4810/95, per concludere che l'istruttoria orale non aveva portato a raggiungere la prova di tali presupposti in capo a Mo.Do.. Era invero emerso soltanto che egli aveva lavorato nei fondi in cui lavorava anche il padre.

Avverso la sentenza, Mo.Do. ricorre per tre motivi.

L'Inps resiste con controricorso.

All'adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo di ricorso, Mo.Do. deduce violazione della L. n. 1047/57 e della L. n. 9/63 per avere la Corte ritenuta necessaria la sussistenza dei requisiti necessari alla qualifica di coltivatore diretto quando essi, al contrario, dovevano essere accertati nei confronti del padre, mentre egli aveva lavorato in qualità di partecipe del nucleo familiare, e quindi bastava la prova di aver svolto un lavoro manuale come parte del nucleo familiare.

Con il secondo e terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, poiché la Corte non avrebbe considerato vari elementi da cui trarre la prova della qualifica di coltivatore diretto. In particolare, il ricorrente era stato iscritto agli elenchi dei coltivatori diretti nell'anno 1958; egli non era sposato e lavorava abitualmente insieme al padre senza avere altre fonti di reddito.

Il primo motivo è infondato.

Va premesso che, secondo costante orientamento di questa Corte (Cass. 15869/17, Cass. 9208/03, Cass. S.U. 616/99), ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invaldità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 L. n. 1047/57 e 2, 3 L. n.9/63, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.

Con il primo motivo si sostiene che detti requisiti non dovrebbero essere accertati nei confronti del figlio, appartenente al nucleo familiare, rispetto al quale basterebbe la prova della sua attività lavorativa manuale prestata entro il nucleo.

Al contrario, va innanzitutto considerato che, ai sensi dell'art. 1 L. n.1047/57, il requisito della abitualità dell'attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento del bestiame è da riferirsi anche ai familiari del coltivatore diretto. La norma richiede infatti che questi svolgano "le medesime attività" del coltivatore diretto, ovvero l'abituale e manuale coltivazione dei fondi o allevamento del bestiame. Conferma si trae dall'art. 2, co. 2 L. n. 9/63, riferito ai soggetti di cui all'art. 2 L. n. 1047/57, tra cui sono annoverati i familiari del coltivatore diretto; l'art.2 precisa che tali soggetti, ai fini dell'abitualità, devono dedicarsi in modo quanto meno prevalente all'attività manuale di lavoro nella coltivazione. Quindi, anche per il familiare occorre la dimostrazione della prevalenza dell'attività, ovvero che essa lo impegni per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la maggior fonte di reddito.

Anche il requisito della forza lavoro non inferiore a un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo, posto



dall'art. 2 L. n. 9/63, non può essere riferito, come pretenderebbe il ricorso, al solo coltivatore diretto titolare dell'impresa, entro una valutazione disgiunta da quella del familiare. La norma infatti ha riguardo espresso non alla prestazione lavorativa del coltivatore diretto, ma a quella del "nucleo familiare"; ciò significa che l'appartenente al nucleo familiare del coltivatore diretto, il quale chiede l'affermazione anche nei suoi riguardi della qualifica, deve allegare e provare che la forza lavoro dell'intero nucleo non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria.

Da tali considerazioni emerge l'infondatezza del motivo, laddove intende limitare l'accertamento al solo fatto che il familiare abbia svolto attività lavorativa manuale, senz'altra specificazione, nell'ambito del nucleo familiare.

Il secondo e terzo motivo sono inammissibili.

Essi deducono un vizio di motivazione della sentenza al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. In particolare, i motivi deducono alcuni fatti storici che non sarebbero stati considerati dalla sentenza, ma nulla argomentano in modo specifico né sulla loro decisività, ovvero sulla loro attitudine, ove considerati, a sovvertire la ragione decisoria posta a base della pronuncia, né sul fatto che essi furono fatti oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito (v. Cass. S.U. 8053/14).

Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

(Omissis)

